

di nuovo significare (come ha significato per secoli) necessità non già di innocenza e di assoluzione, bensì di colpevolezza, di condanna e di eterna espiazione. (Per Agostino l'iniquità e la sofferenza degli ebrei sono necessarie, come testimonianza della verità della fede da loro rifiutata; e lo stesso concetto fu più volte ripreso da Pascal, che nei suoi *Pensieri* scrisse: « per provare Gesù Cristo è necessario che [gli ebrei] esistano e siano miserevoli, dacché lo hanno crocifisso »; « è... un popolo creato apposta per servire da testimone al Messia »; « proprio il loro rifiuto costituisce il fondamento della nostra fede »).

La stessa idea di un 'processo di secondo grado' lascia, in verità, alquanto perplessi, e sembra richiamare l'iniziativa di quel ricorrente che, nel 1948, subito dopo la proclamazione di indipendenza di Israele, chiese alla Suprema Corte israeliana di annullare la sentenza emessa, a suo tempo, contro Gesù di Nazaret. Secondo l'ottica del deicidio come colpa collettiva ed inestinguibile, evidentemente, lo Stato ebraico non rinasceva 'creditore', nei confronti della storia, di sei milioni di martiri, bensì ancora e sempre 'debitore', per quell'unico, terribile 'errore giudiziario'.

Le riserve che abbiamo esternato non intendono certo screditare il lavoro del Fricke, e tanto meno sminuire la forte tensione morale da cui esso è stato animato; esse vogliono piuttosto rendere maggiormente fecondo l'impegno dell'autore, suonando come un ulteriore campanello d'allarme, atto a mettere in guardia dalla natura sfuggente e insidiosa, subdola e ambigua del nemico che Fricke ha meritoriamente inteso combattere.

FRANCESCO LUCREZI

#### TAGLIACARTE.

1. A due anni dalla prima è già uscita una terza edizione della *Storia del diritto romano* di Mario Bretonne (Bari, Laterza, 1989, p. VIII-529). Il testo, salvo minimi ritocchi, è quasi del tutto invariato e il 'taglio' dell'opera si è confermato, per comune riconoscimento (v., ad esempio, T. GIARO, in *Rechtshistor Journ.* 7 [1988] 13 ss.), quello che mi parve di poter indicare 'a caldo' nel brevissimo cenno che ad essa dedicai in *Labeo* 33 (1987) 369: un originale e interessante saggio sulla storia delle fonti e della giurisprudenza romana. Non è il caso che mi diffonda in questa sede sul modo molto diverso in cui io (eventualmente sbagliando) concepisco e vado attuando da oltre quaranta anni (tribolandone per di più il testo con continue e spesso profonde revisioni) un mio manuale di storia del diritto romano dedicato principalmente agli studenti: sono que-

stioni di punti di vista che, per buona fortuna della libertà di pensiero, coincidono tra loro poco o, in certi casi, punto. Quel che mi preme qui di affermare a piena voce è che l'opera del Bretone è, con tutta evidenza, sinceramente pensata, approfondita in ogni punto col massimo impegno, dotta non solo nelle apparenze (talvolta un po' vistose) ma nella realtà di un pensiero che chiaramente non è mai stato in ozio, ed è scritta, vivaddio, in un ottimo e 'proprio' stile di lingua italiano (assai raro, quest'ultimo, a trovarsi nella letteratura romanistica del nostro paese: di quella straniera non so). Ho conosciuto e in certo qual modo seguito (non sto dicendo 'diretto') l'attività di ricerca di Bretone quando era giugiano 'assistente' nell'ateneo napoletano. Era già allora uno studioso fervidissimo e affidante, anche se forse (almeno per i miei difficili gusti) troppo incline al più acceso entusiasmo, o viceversa al più profondo disprezzo, ora per questa ora per quella teoria e per i relativi rappresentanti. Ritrovarlo oggi, dopo tanti anni, di gran lunga più maturo nel pensiero è cosa (forse sarà sciovinismo) che mi fa immenso piacere e che mi aiuta a tralasciare alcune osservazioni critiche che, per verità, avrei sulla punta della penna. L'unica cosa che (tanto per non fare dell'agiografia) mi permetterà qui di rimproverargli, collegandola a quelli che rimangono tuttora i miei difficili (e discutibili) gusti, è il fatto che egli citi la *Storia della giurisprudenza* di F. Schulz nelle edizioni inglese e tedesca (un po' maniacalmente collegate fra loro nelle pagine e nelle note), tralasciando di ricordare che dell'opera schulziana esiste anche una traduzione italiana pubblicata nel 1968 da G. Nocera: traduzione (parliamoci chiaro), che ha finalmente permesso a molti di noi studiosi italiani di leggere tutto di séguito, e senza più l'uggia della lingua diversa, un libro importantissimo, che ancora merita, e come, di essere tenuto, malgrado la data assai lontana, a portata di mano sul tavolo. Forse la versione italiana presenta qualche passaggio discutibile? Può darsi: ma, a parte il fatto che il dissenso su questa o quella pagina poteva ben essere dall'attentissimo Bretone opportunamente segnalato, la traduzione Nocera è, in complesso, altamente meritoria (e non vi è, comunque, traduzione sulla cui assoluta fedeltà si possa tranquillamente giurare). Oddio, si tratta solo di una 'nuance', ma ad un libro dell'elevato livello di quello di Bretone questo silenzio non si addice. E siccome vedo, dalle citazioni che egli vi dedica, che Bretone ammira molto Paul Valéry, colgo l'occasione per dire che nulla vi è di più giusto, purché del grande poeta e fine pensatore non si tralascino di ricordare, ed accuratamente si evitino, le poco apprezzabili puntigliosità di carattere. È noto, ad esempio, che quando nel 1924 la morte di Anatole France portò a tutti gli aspiranti in attesa la buona novella che si era reso vacante un seggio all'Accademia di Francia, Paul Valéry, brigando tutto quello che c'era da brigare, riuscì ad essere cooptato, dopo lunga e spietata lotta, tra gli 'immortali'. Ma il giorno dell'insediamento (era il 1927), levatosi secondo la consuetudine a pronunciare il discorso commemorativo del suo predecessore, egli, siccome non reputava il France sufficientemente un grand'uomo, non solo parlò di lui con inconsueti accenti critici, ma ebbe la cura di non pronunciarne mai, nemmeno una volta, il nome, limitandosi a chiamarlo «mon pré-

décenseur» o «votre confrère». (Non so proprio spiegarmi perché ai Valéry e ad eminenti siffatti io preferisca, nel fondo del cuore, Villon). [A. G.].

2. Argomento stranamente negletto dalla moderna letteratura, l'abbandono degli immobili (ed in particolare dei fondi agrari) è stato ripreso completamente in esame da Laura Solidoro Maruotti (S.M.L., *Studi sull'abbandono degli immobili nel diritto romano. Storici giuristi imperatori* [Napoli, Jovene, 1989] p. VII-369). Il libro si divide in tre capitoli. Nel primo capitolo (p. 5 ss.) l'a. tenta di ricostruire, sulla base delle poche e imprecise testimonianze di cui disponiamo, le linee generali del regime, o piuttosto del fenomeno, dell'abbandono degli *agri* privati e pubblici tra il V e il I secolo a.C. Nel secondo capitolo (p. 75 ss.) l'a. passa allo studio approfondito del pensiero della giurisprudenza preclassica e classica in ordine alla fattispecie della *desertio agrorum* nei suoi rapporti con quella della *derelictio rerum*. Nel terzo capitolo (p. 241 ss.) il quadro è completato con l'esame specifico delle costituzioni imperiali classiche e postclassiche: costituzioni delle quali già nel capitolo precedente sono stati segnalati i punti di interferenza, là dove esistono, col pensiero giurisprudenziale. Una breve appendice sull'abbandono degli immobili urbani (fenomeno, come è noto, estremamente limitato) chiude (p. 341 ss.) il volume. [A. R.].

3. Bernardo Santalucia ha dedicato ai lineamenti della repressione criminale in Roma antica una trattazione tanto sobria, quanto precisa ed elegante, densa di puntuali richiami alle fonti e ricca di bibliografia relativa ai singoli argomenti (S. B., *Diritto e processo penale nell'antica Roma* [Milano, Giuffrè, 1989] p. IX-163). Il libro, diviso in cinque scorrevolissimi capitoli e corredato da un finale indice delle cose notevoli, va segnalato come una delle cose migliori prodotte dalla manualistica contemporanea. Si può essere in disaccordo con una o più delle tesi in esso sostenute (per parte mia, ad esempio, è assai difficile convenire con quanto l'a. afferma in ordine alla repressione penale arcaica e particolarmente nelle *XII tabulae*: discorso che non può essere qui approfondito), ma non si può disconoscere l'impegno e l'efficacia con cui l'esposizione è condotta. In una recente occasione (*Labeo* 35 [1989] 376 s.), esprimendomi favorevolmente in ordine ad un 'profilo' di diritto penale romano pubblicato da V. Giuffrè, formulavo l'augurio che questi si ponesse sulla strada di una nuova e più moderna stesura dell'ottimo *Crimini e pene* pubblicato nel 1921 da E. Costa. Ignoravo ancora, scrivendo quelle righe, che su questa strada si era già posto e inoltrato egregiamente anche il Santalucia. Non vedo tuttavia perché questa concorrenza tra i due studiosi debba indurre l'uno o l'altro a desistere. Di lavoro da fare ve n'è molto ancora, e per tutti. Uno scontro (possibilmente, ad armi cortesi) tra i due campioni non potrà che fare del bene alla nostra ancora viva e vitale disciplina. [A. G.].

4. Una monografia di accuratissima fattura e di robusta analisi delle fonti e della letteratura ha dedicato Ernst Baltrusch, sviluppando una dissertazione di dottorato discussa a Göttingen nel 1986, al tema sempre vivo del *regimen morum* e della legislazione limitatrice del lusso e dello sperpero in Roma dal sec. III a.C. al sec. I d.C. (R. E., «*Regimen morum*». *Die Reglementierung des Privat-*

*lebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit* [München, Beck, 1988, n. 41 di « Vestigia »] p. VII-237). Il lavoro è senz'altro da lodare, anche se si inserisce un po' troppo disciplinatamente in un'inquadratura tradizionale che andrebbe forse, qua e là (tanto per dirne una, in ordine alla *lex Cincia* del 204 a.C.), non dico squassata, ma per lo meno posta in dubbio. *Felix culpa* (comunque piccolissima) della gioventù dell'autore è solo il modo, talvolta un tantino supercilioso, in cui egli denuncia i presunti errori di valutazione altrui. Il che vale, ad esempio, per le osservazioni relative a quanto ho scritto io altrove (*Labeo* 28 [1982] 8) a proposito della *lex Claudia de nave senatorum* del 218 a.C. (cfr. p. 38 s.), ma vale particolarmente per le pagine di appendice dedicate al senatoconsulto di Larino (p. 195 ss.): pagine le quali troppo severamente condannano l'onesta ipotesi, avanzata con tutte le cautele del caso dai primi suoi commentatori, per la quale il provvedimento riguardava anche il famoso *lenocinium matronarum* di cui in Tac. *ann.* 2.85, in Pap. D. 48.5.11.2 c, sopra tutto, in Suet. *Tib.* 35 (sul punto v. anche, con un prudentissimo « forse », GUARINO, *Giusromanistica elementare* [1989] 194 ss.). [A. G.]

5. Dire che la casa editrice Laterza di Bari è una buona e valida impresa editoriale è dir poco. Essa è infatti una bandiera del mondo culturale italiano, che ha ospitato per lunghissimo tempo, anche e sopra tutto in anni politicamente assai difficili, opere di altissima qualità, scelte con assoluto spirito di indipendenza e trasfuse in edizioni sobrie ed eleganti, che una volta si riconoscevano inconfondibilmente anche da lontano. E perciò che sinceramente dispiace veder oggi, talvolta, pubblicate col nobile marchio « Laterza » cose che evidentemente sono state scelte, contro le tradizioni della casa, con qualche fretta e superficialità. Tanto è quello che mi sento di affermare in ordine ad AA.VV., *Il mondo di Roma imperiale*, a cura di J. Wachter, raccolta di saggi prevista in tre volumi, della quale sono per ora usciti il vol. I: *La formazione* (1989, p. XIV-386) e il vol. II: *Vita urbana e rurale* (1989, p. 288), mentre è annunciata l'apparizione di un vol. III: *Economia, società, religione*. I nomi dei collaboratori sono eccellenti (vedili indicati a p. VII s. del primo volume) ed altrettanto eccellenti sono, fuori del settore giuridico, alcuni contributi che, sia pure molto poco espertamente, sono stato in grado di giudicare; ma è l'insieme piuttosto disordinato e incompleto che lascia perplessi (anche se di questa mancanza di uniformità il curatore, p. IX, si compiace) ed è, sopra tutto, il settore giuridico che lascia a bocca amara. Al tema « Governo e legge » (il traduttore ha reso, manco a dirlo, il termine « law » con l'italiano « legge », anziché con la parola « diritto ») sono dedicati tre articoli del secondo volume: uno di G. Burton su « Il governo e le province » (p. 109 ss.), uno di E. Green su « Diritto e sistema legale nel principato » (p. 129 ss.) ed uno di J. H. W. G. Liebeschuetz su « Governo e amministrazione nel tardo impero fino al 476 d.C. » (p. 147 ss.). Ebbene sono tre articoli, mi si consenta, che mentre non tracciano un quadro sufficientemente completo, anche se succinto, del campo di riferimento, abbondano (specialmente il secondo, e forse anche a causa, penso, di una traduzione qualche volta incauta) di notizie approssimative e banali, che

poco o nulla dicono di coerente e di essenziale particolarmente in ordine alle fonti del diritto, all'amministrazione della giustizia, al ruolo svolto dalla giurisprudenza, alla stessa repressione criminale (cioè a quella che a molti inesperti sembra di solito il 'non plus ultra' dell'ordinamento giuridico). Il mondo romano imperiale, che pure era un mondo che valeva qualcosa, fa un po' la figura, in quest'opera e con riferimento al suo connettivo giuridico, del 'Quo vadis?' di H. Sienkiewicz, col suo bravo imperatore che faceva il bello e il cattivo tempo dovunque. Tutto perché non si è voluto fare ricorso, per scrivere di diritto, a studiosi specializzati della materia (che ci sono e che vengono spesso anche citati), ritenendosi sufficiente il 'fai da te' di pur egregi e validissimi indagatori di altri aspetti della storia di Roma. Se pure un minimo di dubbio può nutrire una persona di buon senso circa la infondatezza della tesi che la specializzazione storico-giuridica non serva ed anzi sia addirittura da ripudiare, opere come questa che qui si illustra portano, quel minimo di dubbio, a dissolverlo. Anche se è vero che lo storico-giurista non può pretendere l'esclusiva dell'*ipse dixit*', anche se è sacrosanto che egli non deve chiudersi nel suo ovile tecnico e deve la storia e la letteratura di Roma cercare di conoscerla tutta, è tuttavia da difendere con le unghie e coi denti, contro teorie avventatamente espresse da alcuni, la sua concentrazione specifica in problemi che non tutti possono a colpo d'occhio dominare. [A. G.].

6. All'antico *dictator*, nella veste di *magister populi*, ha dedicato, oltre a minori contributi pubblicati in riviste, un denso volume Giuseppe Valditara (V.G., *Studi sul «magister populi». Dagli ausiliari militari del «rex» ai primi magistrati repubblicani* [Milano, Giuffrè, 1989, n. 24 delle Pubbl. Ist. dir. rom. Univ. Milano] p. XII-435). La tesi principale dell'a. si intravede già nel sottotitolo: il *magister populi* non fu in origine lo stesso del *rex* (si intende del *rex* etrusco), ma fu un suo ausiliario deputato al comando del *populus*, nel senso di fanteria oplitica, mentre altro ausiliario del *rex* fu il *magister equitum*; scomparso il *rex* comandante supremo, le sue funzioni furono solo incompletamente usurpate dal *magister populi*, rispetto al quale rimase sempre ben distinto (anche se da lui nominato e a lui subordinato) il *magister equitum*; dal *magister populi* ordinario, detto anche *praetor maximus*, si passò, con la duplicazione dell'esercito, alla duplicazione a al *turnus* dei *praetores-consules*; il *dictator*, apparso in un momento ancora successivo, altro non fu che il segno di un ritorno, in casi di eccezionale pericolo per la repubblica, al comando unico del *magister populi*. La trattazione, portata avanti in dieci successivi capitoli (più un'appendice sul *tribunus celerum*), è, ovviamente, assai più complessa di come sopra abbiamo cercato (forse imperfettamente) di delinearla. Qui il libro viene segnalato solo allo scopo di registrare l'inserimento di un contributo degno di interesse nella vastissima letteratura circa le origini della *respublica Romanorum*. [I. d. F.].

7. Sette giusromanisti di diverse università italiane si sono riuniti a Pavia in un incontro di studio, il 21 aprile 1988, per dare il loro apporto al tema «Diritto e società nel mondo romano». Non importa che il tema sia tanto ampio da rasentare l'indeterminatezza: importa che i contributi riuniti in volume siano,

come sono, tutti interessanti ed acuti (AA.VV., *Diritto e società nel mondo romano* 1 [Como, New Press, 1988] p. 260). Evito di proposito la segnalazione degli studi che mi hanno particolarmente colpito (magari a causa dell'arguzia con cui sono intitolati), perché metterei ingiustamente nell'ombra gli altri, che sono obiettivamente di non minore livello. Nel rinviare perciò allo 'Schedario', mi limito qui ad esprimere il mio caldo apprezzamento per la bella iniziativa. [A. G.]

8. Il grosso libro dedicato da Marianne Bonnefond-Coudry al funzionamento del senato repubblicano e augusteo, è un altro eccellente prodotto del grande impulso dato da Claude Nicolet agli studi sulla tarda repubblica e il primo principato (B.C.M., *Le sénat de la république romaine de la guerre d'Hannibal à Auguste: pratiques délibératives et prise de décision* [Roma, École française, 1989] p. V-837). In due parti ed in cinque capitoli l'a. ci dice, con esposizione limpida e chiara, tutto quello che vi è da sapere (nei limiti ovviamente delle fonti di cui disponiamo) in ordine alle sedi delle riunioni senatorie (p. 25 ss.), al calendario adottato dall'assemblea (p. 199 ss.), ai fenomeni di assiduità o di assenteismo alle sedute (p. 357 ss.), alla procedura dei senatoconsulti (p. 437 ss.), alla importanza del ruolo di *princeps senatus* (p. 593 ss.). Molto interessante anche la lunga ed elaborata 'conclusione generale' (p. 753 ss.), nella quale si delibera, tra l'altro, la funzione del così detto *senatus consultum ultimum*. Qualche maggiore informazione circa la letteratura giustromanistica in argomento (non sia detto per fatto personale) sarebbe stata forse opportuna. Anche se i problemi storico-giuridici (come quella dell'*auctoritas patrum*, del *senatus consultum* preventivo alle leggi, del *iustitium*, dello stesso *sc. ultimum ultimum* ecc.) non sono tutti presi di petto dall'a., l'opera della stessa costituisce una solida base per altri futuri indagatori. Bisogna accoglierla con pieno gradimento. [A. G.]

9. Per degnamente festeggiare il 70° compleanno di Barry Nicholas, è stata pubblicata, a cura di Peter Birks, un'interessante silloge di contributi, scritti da allievi e colleghi dell'egregio studioso, tutti volti ad approfondire la vasta problematica delle diverse forme di proprietà conosciute dal diritto romano (*New Perspectives in the Roman Law of Property. Essays for Barry Nicholas*, ed. by P. BIRKS [Oxford, Clarendon Press, 1989] p. X-233). — Dopo una breve prefazione di Birks (che illustra i motivi della scelta del tema di fondo), ed un succinto profilo biografico dell'onorato, tracciato da G.H. Treitel (che evidenzia la poliedricità degli argomenti di studio affrontati dall'autore dell'*Introduction to Roman Law*, nel campo del diritto romano, del diritto comparato e dei diritti positivi), si susseguono nella raccolta i seguenti saggi: H. Ankum, E. Pool, '*Rem in bonis meis esse*' and '*rem in bonis meam esse*': *Traces of the Development of Roman Double Ownership* (analisi terminologica delle varie formule contenenti la locuzione '*in bonis*', viste come espressioni di realtà diversificate, non riconducibili semplicemente alla presunta dicotomia tra dominio quiritario e ed. proprietà pretoria); J.L. Barton, '*Animus*' and '*possessio nomine alieno*' (su alcuni aspetti del rapporto *animus-corpus* nel possesso dei fondi rustici); P. Birks, '*An Unacceptable Face of Human Property*' (a proposito dello status giuridico dei bambini nati

dagli schiavi); J. W. Cairns, *Craig, Cujas, and the Definition of 'feudum': is a Feud a Usufruct?* (esame della natura del *feudum* e dello *ius feudale* nella speculazione cinquecentesca, in particolare attraverso un confronto tra la visione di Cuiacio a quella dello scozzese Thomas Craig); J. M. J. Chorus, *Illegal Alienations in Classical Roman Law* (sui vari divieti di alienazione nell'età del principato, sulle loro diverse motivazioni — di ordine economico, suntuario o tecnico — e sulla validità dei negozi effettuati contro di essi); M. Crawford, *'Aut sacrom aut publicom'* (sulle distinzioni tra *res publicae* e *privatae*, *divini* e *humani iuris*, alla luce del pensiero ciceroniano); R. Evans-Jones, G. D. MacCormack, *'Iusta causa traditionis'* (contributo al dibattito sulla necessità di una *iusta causa* per il raggiungimento degli effetti della *traditio*); R. Feenstra, *'Dominium' and 'ius in re aliena': The Origins of a Civil Law Distinction* (sulla formazione della moderna concezione di diritto su cosa altrui, ricostruita attraverso la rielaborazione delle categorie romane da parte del diritto intermedio); W. M. Gordon, *The Importance of the 'iusta causa' of 'traditio'* (nuovo esame, secondo una diversa visuale, dello stesso tema oggetto del pezzo di Evans-Jones e MacCormack, sopra menzionato); T. Honoré, *Conveyances of Land Professional Standards in the Later Empire* (sul regime fondiario nelle riforme di Costantino e nel successivo sistema normativo); D. Johnston, *Successive Rights and Successful Remedies: Life Interests in Roman Law* (sull'utilizzazione pratica di usufrutto e fedecommesso, come mezzi di disposizione del *dominium* da parte del proprietario); G. McLeod, *Wild and Tame Animals and Birds in Roman Law* (a proposito del variegato regime giuridico degli animali nell'esperienza romana); A. Rodger, *The Position of 'aquae ductus' in the Praetor's Edict* (tentativo di superamento delle conclusioni del Lenel sulla posizione di *aquae ductus* e *actio aquae pluviae arcendae* nell'editto del pretore); P. G. Stein, *'Equitable' Remedies for the Protection of Property* (sui molteplici espedienti escogitati dal pretore a tutela di forme di appartenenza diverse dal dominio civilistico); J. W. Tellegen, O. Tellegen-Couperus, *Joint Usufruct in Cicero's 'Pro Caecina'* (esame della natura dell'usufrutto tramite una lettura dell'orazione ciceroniana e un confronto tra *Pro Caec.* 4.11 e Ulp. D. 7.2.8, nell'esplicito intento di rimarcare l'importanza di uno studio comparato di fonti tecniche e letterarie ai fini di una più piena comprensione degli istituti giuridici); R. Westbrook, *Restrictions on Alienation of Property in Early Roman Law* (sui mezzi di trasferimento della proprietà nel diritto romano arcaico, paragonati con quelli sperimentati da altre civiltà antiche); L. Winkel, *'Usucapio pro suo' and the Classification of the 'causae usucapionis' by the Roman Jurists* (intorno alle diverse teorie elaborate dalla giurisprudenza romana in tema di *possessio ad usucapionem*). — Gli indici delle fonti e dei nomi chiudono il volume; il quale, per la serietà, la varietà e la vivacità delle riflessioni contenute, resterà sicuramente un significativo punto di riferimento per i futuri studi romanistici in materia di proprietà e di diritti assoluti. [F. L.]

10. In sostituzione della vecchia, ma ancora validissima, *Geschichte der römischen Literatur* di M. Schanz e dei suoi continuatori, la benemerita casa editrice

C. H. Beck di Monaco di Baviera ha affidato a R. Herzog e P. Lebrecht l'arduo compito di raccogliere tra gli studiosi del ramo i contributi per una nuova e più aggiornata *Geschichte*, coordinandoli in otto volumi, che dovrebbero essere tutti pubblicati entro il 1993. Per ora è uscito il volume quinto, dal titolo *Restauratio und Erneuierung: 284-374 n. Chr.*, curato da R. Herzog (München, Beck, 1989, p. XXIX-559). A quanto mi è dato di giudicare, l'opera è veramente egregia ed è pienamente all'altezza dell'illustre trattato che la ha preceduta. Completa, precisa e limpida, in particolare, la breve parte (par. 502-510, p. 55 ss.) dedicata al diritto e alla letteratura giuridica, della quale è estensore D. Liebs. [A. G.].

11. Ai fini dell'insegnamento 'casistico' del diritto romano Bruce W. Frier, Professor of Classics and Roman Law nell'Università di Michigan, ha pubblicato una raccolta di testi giuridici in materia di delitti privati (F. B. W., *A Casebook on the roman law of delict* [Atlanta, Scholars Press, 1989] p. XIX-267). I testi, in numero di 170 e molto attentamente ordinati sul piano sistematico, sono accompagnati da una traduzione inglese, da una breve illustrazione del problema affrontato e dall'indicazione dei principali motivi di discussione che ciascuno di essi suscita. In più il libro è corredato da cenni biografici sui vari giuristi, da un piccolo glossario degli istituti essenziali, da una bibliografia. Accanto all'iniziativa del Frier meritano di essere ricordati come degni di elogio altri due contributi, questa volta germanici, alla diffusione della conoscenza casistica del diritto romano: in primo luogo, la sesta edizione (riveduta e aumentata) dell'ottimo e ben noto 'casebook' di Herbert Hausmaninger in materia di diritti reali (H. H., *Casebook zum römischem Sachenrecht*<sup>6</sup> [Wien, Manz, 1989] p. 271); in secondo luogo, una piccola, ma elegante (e sobriamente annotata) scelta di testi relativi a tutto il diritto romano, con traduzione tedesca a fronte, di cui si sono presi cura Manfred Fuhrmann e Detlef Liebs (F. M., L. D., « *Exempla iuris Romani* ». *Römische Rechtstexte: lateinisch-deutsch* [München, Deutscher Taschenbuchverlag, 1988] p. 223). [A. R.].

12. Antonino Metro ha pubblicato in quinta edizione il testo delle lezioni che stanno a base del corso di esegesi delle fonti di diritto romano che egli svolge da anni, collateralmente ad altro insegnamento romanistico, nell'università di Messina (M. A., *Le fonti di cognizione del diritto romano*<sup>5</sup> [Messina, Genal, 1989, lito] p. 198). Nel segnalarlo, approfitto (anzi, forse, abuso) di una lettera privata scrittami dal caro collega per sottolineare con soddisfazione che il corso, pur essendo facoltativo e non esente da ovvie difficoltà, viene seguito annualmente da parecchie centinaia di studenti. Né è a dire che il docente sia dolce di sale agli esami, almeno se non è radicalmente cambiato da quando ho avuto un intero anno di frequenza con lui, mandatomi a Napoli dal suo maestro Santi Di Paola, in tempi ormai piuttosto lontani. È, probabilmente, che la materia davvero interessa e che il suo insegnante la professa in aula così come va professata: senza darsi le arie di un nuovo Hegel o di un indecifrabile Christiansen (sul quale ultimo v. R. IHERING, *Serio e faceto nella giurisprudenza*, tr. it. LAVAGGI 1953, p. 339 nt. 1), ma



comportandosi secondo il suo naturale, che è, per fortuna, quello di una persona tanto studiosa quanto semplice e garbata. [A. G.].

13. Una paziente e sottile ricerca, ai confini tra politica e diritto, è stata pubblicata da Francesco Milazzo sul ruolo svolto dall'esercito nella designazione dei *principes* sino a Vespasiano (M. F., *Profili costituzionali del ruolo dei militari nella scelta del « princeps »* [Napoli, ESI, 1989] p. 256). Il libro si divide in una introduzione e sette capitoli, di cui il primo (p. 21 ss.) è dedicato alla ricognizione ed all'analisi delle testimonianze rilevanti in tema di cd. « *dies imperii* », mentre i successivi concernono gli avventi al principato dal 14 al 69 d.C. Tra i meriti dell'a. va ascritto quello di rifuggire da conclusioni generali e di mettere in luce come e perché il rilievo giuspubblicistico dell'acclamazione dei militari fu, di volta in volta, diverso. [G. G.].

14. Norbert Rouland, uno studioso che ha dato buone cose in passato al diritto romano, mi ha inviato « de la part d'un transfuge » un suo volume di antropologia giuridica, materia che attualmente professa nell'università di Aix-en-Provence (R. N., *Anthropologie juridique* [Paris, P. U. F., 1988] p. 496). Non mi permetto di esprimere giudizi, ma consiglio a tutti di leggere quest'opera, che è scritta con grande chiarezza, tratta argomenti affascinanti e non ha (o meglio, non mostra) prevenzioni ideologiche. Quanto alla faccenda del 'transfuga', direi che sia vera sino a un certo punto: l'impronta romanistica del modo di ragionare del R. è, infatti, molto evidente, anche se invece che al ratto delle Sabine egli si dedica formalmente ai rapporti coniugali tra gli esquimesi e tra altre popolazioni siffatte. Forse siamo in presenza, piuttosto, di un missionario, che va lodato e incoraggiato. Chi sa se in un giorno lontano verrà a noi, per merito suo, qualche pronipote di Levy-Strauss per chiederci informazioni sulle ipoteche? [A. G.].

15. È da molti anni che seguo con ammirazione, non esente dagli stupori dell'incompetente, il lavoro diligente e sottile prodigato da J.-P. Cèbe nella ricostruzione e interpretazione delle satire menippee di Varrone. Quando nel 1985 venne alla luce il settimo fascicolo dell'opera (C. J.-P., *Varron, Satires ménippées*, 7: *Lex Maenia - Mancipor* [Roma, École française, 1985] p. 1085-1279) sostai a lungo sulle pagine dedicate ai frammenti sicuramente o probabilmente relativi alla *lex Maenia* (fr. 233-241) e mi convinsi, sulle tracce dell'a., che non vi è motivo attendibile per credere che questa legge sia la *Maenia de patrum auctoritate* (secondo me del 338 a.C.: cfr. GUARINO, *Novissima de patrum auctoritate*, di prossima pubblicazione in *BIDR.*), o la presunta *Maenia de dote* del 162 a.C. (di cui in G. ROTONDI, *Leges publ.* 286 s.: v. in proposito A. CENDERELLI, *Varroniana* [1973] 88 nt. 190), o altra *lex publica* conosciuta o intuibile allo stato attuale dei nostri studi. Una *lex convivialis* (di quelle formulate *ioci causa* per dare animazione ai conviti)? Così la pensa, non senza forti esitazioni, adeguandosi in parte al Della Corte, il Cèbe, ed io dico: può darsi (anche se lo dico con pochissima convinzione). Quanto al tenore della 'legge', l'unico passo certo è il fr. 235 (da *Novius* L.p. 56), in cui si legge « *contra lex Maenia est in pietate, ne filii patribus luci claro suggillent oculos* », ed in cui, dunque, a quanto par di capire, Var-

rone direbbe che, « al contrario (di quanto venuto in discorso precedentemente), la legge *Menia* ha riguardo alla *pietas*, dal momento che è intesa ad evitare che i figli chiudano gli occhi ai padri in pieno giorno»: parole che, secondo il Cèbe, avrebbero il senso di una battuta di spirito e vorrebbero significare che la *lex Maenia* ha cura della *pietas in patrem* solo durante il giorno, ma non impedisce ai figli di uccidere (o malmenare) i loro padri al calar della notte. Giunto a questo punto della mia faticosa lettura del 1985, confesso che lasciai perdere il problema della *lex Maenia* e della spiritosaggine attribuita a Varrone, ammettendo che il mio amore per i classici non arriva sino al punto da ritenerli equiparabili, nelle loro battute di spirito, a Jerome K. Jerome. Ma ecco che, a distanza di anni, la faccenda mi è tornata sott'occhio per via di una recensione dedicata al libro del Cèbe da Lucienne Deschamps (in *Latomus* 48 [1989] 194 s.) e di una « suggestion » tanto dotta quanto ardita che in essa si legge. Secondo la Deschamps, la *lex Maenia* sarebbe una *lex regia*, e più precisamente la *lex Servi Tulli* 6 (cfr. BRUNS 14 nt. 3, con rinvio ad una congettura del Mommsen, di cui a p. 7 nt. 6), che suona « *si parentem puer verberit, ast olle plorassit, puer divis parentum sacer esto* »: Varrone la chiamerebbe « *maenia* » (o « *menia* ») nel senso di « vecchia e stravecchia » (nel senso di « une loi du temps des paladins ») attestato da *TheL.* 8, fasc. 5, col. 711, l. 4-9. Questa supposizione, che varrebbe ad escludere l'ipotesi della *lex convivialis*, salverebbe per nostra fortuna, sempre secondo la D., la spiritosaggine di Varrone; ma mi sia permesso di dire che essa non tiene pienamente conto del testo della *lex regia*. Questa parla, ben vero, di un figlio che prende a botte il padre (il che equivale al « *suggillare oculos* », nel senso mite di « fargli gli occhi così », senza giungere ad ucciderlo), ma non limita la *sacertus* del giovane mascalzone alle azioni commesse nelle ore del giorno e per converso subordina la sanzione al fatto che il padre si lamenti delle sue percosse a gran voce (« *ast olle plorassit* »): cosa, quest'ultima, che il *pater* poteva anche evitare di compiere, non voglio dire per masochismo, ma per poter poi lavare i panni sporchi in famiglia (e magari vendere il figlio discolo ad altro *pater*). Insomma mi spiace, ma anche stavolta direi che non ci siamo. (A titolo di nota estravagante, mi si lasci qui aggiungere che io non sono mai riuscito a rendermi conto, nel mio piccolo, del perché quel diavolo d'un Varrone, il quale *de lingua Latina* doveva pur saperne parecchio, usasse esprimersi nelle Menippee in modo tanto scontraffatto e contorto. Doveva trattarsi di qualcosa che aveva a che fare col subconscio e con quelle altre faccende tirate fuori da Freud. Tralasciando, in un *ictus* di benevolenza, i paralleli che potrei fare con alcuni studiosi contemporanei, ricorderò qui che alcunché del genere caratterizzava, stando a quel che tramandano le saghe accademiche italiane, il noto e valente giusromanista bolognese Giuseppe Brini. Il quale si compiaceva di fare lezioni difficilissime, e piene di « vuolsi » e di « conciosacché », e quando alla fine gli studenti gli rispondevano talvolta, a domanda, di averle capite, si allontanava dall'aula fortemente indispettito). [A. G.]

16. La conferma del carattere negoziale delle disposizioni di ultima volontà e la radice romano-classica dei criteri oggettivi e soggettivi dettati per l'interpreta-

zione dei negozi giuridici dagli a. 1362 ss. del codice civile italiano vigente sono viste e illustrate, con attenta analisi esegetica, da Vincenzo Mannino in un libro dedicato alla « quarta hereditatis » (M. U., *Il calcolo della « quarta hereditatis » e la volontà del testatore* [Napoli, Jovene, 1989, n. 140 delle Pubbl. Un. Cagliari] p. XI-173). Il volume si divide in due capitoli: il primo (p. 1 ss.) dedicato alle soluzioni della giurisprudenza classica, generalmente tesa (nei limiti e con la varietà connessi al carattere casistico delle trattazioni) a valorizzare gli elementi intenzionali del testatore nell'applicazione della *lex Falcidia*; il secondo (p. 141 ss.), dedicato agli sviluppi determinati nelle fonti bizantine dalla Nov. Iust. 1 (a. 535). [M. D. P.].

17. Il più recente volume di David Pugsley, *Americans are aliens* (Exeter 1989) racchiude una serie di scritti, pubblicati separatamente dall'autore negli anni precedenti. Inedito, tuttavia, il gustoso « pezzo » che dà il titolo all'intera raccolta, appunto *Americans are aliens* (p. 74 ss.). L'a. muove dal noto luogo comune inglese, secondo cui gli americani sono « aliens », stranieri, in particolare in Gran Bretagna, per analizzare il significato del termine *alienus* in relazione alla celebre disposizione della *lex Aquilia de damno*, da lui così ricostruita: « *Si hominem alienum alienamve iniuria occiderit, tantum aes ero dare damnas esto, quanti is homo in eo anno plurimi fuisse* ». Il Pugsley — partendo del presupposto della necessità di intendere il termine « *alienus* » in riferimento al contesto nel quale le fonti lo utilizzano — collega la menzione della persona *aliena* contenuta nelle XII Tavole, con quella del valore di tale soggetto « *in eo anno* ». Secondo le sue supposizioni, non si ha qui riguardo all'anno precedente all'avvenuto danno, bensì all'anno stesso nel quale l'evento si è verificato. L'a. ritiene che la disposizione avesse riferimento all'anno richiesto per il verificarsi dell'usucapione. Le *alienae personae* sarebbero stati i *liberi in mancipio*: costoro, qualora permanessero nella *domus* paterna, svolgendo ivi la propria attività in favore del *pater familias* creditore, avrebbero potuto — entro un anno — ritornare in « proprietà » del *pater* di provenienza, in virtù dell'*usureceptio*. Se, durante tale periodo, il *liber in mancipio* in servizio presso il padre venisse da costui ferito o ucciso, senza giustificazione, a tutela del creditore sarebbe stata — secondo il Pugsley — predisposta un'azione di risarcimento, per il maggior valore raggiunto dal soggetto « entro quell'anno ». Inizialmente, dunque, la previsione avrebbe avuto riguardo a soggetti liberi, e non a schiavi, come ritiene la dottrina dominante: caduta in disuetudine in età repubblicana, avrebbe acquistato un diverso (e totalmente nuovo) significato in età classica, a partire dai commentari di Labeone. [F. L.A.].

18. Solo quando sono apparse in seconda edizione e solo quando sono state citate da un catalogo librario mi sono accorto che Franco Pastori aveva pubblicato già da tempo le sue lezioni istituzionali di diritto romano e sono riuscito a procurarmene una copia, oltre tutto ottimamente stampata (P.F., *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*<sup>2</sup> [Milano, Cisalpino-Goliardica, 1988] p. 721). Troppa modestia, da parte dell'autore, nell'evitare di fare uscire il libro dalla cerchia degli studenti. Si tratta, infatti, di un'opera molto interessante, e scritta

con grande chiarezza, nei cui sette capitoli il Pastori, senza voler abbracciare tutta la materia del *ius privatum*, espone, spiega e commenta le sue linee principali, tenendo lodevolmente ben presente il fatto di rivolgersi a studenti di giurisprudenza e ricorrendo, quando gli è possibile, al linguaggio che usano nei loro confronti i professori del diritto privato moderno. Ne consegue, dirò così, un rimarchevole 'effetto illuminante' dell'esperienza romana per la formazione della coscienza giuridica dei discenti (e, per quanto mi riguarda, anche dei lettori). Un esempio da tener presente (anche se non lo si voglia in tutto e per tutto seguire) ai fini dell'efficace insegnamento della nostra vecchia, ma non doma materia. (Adesso capisco, mi sia permesso di aggiungerlo, come mai, tre o quattro anni fa, essendo stato benevolmente invitato a tenere una lezione istituzionale nell'università statale di Milano, vi trovai un pubblico così numeroso e così disciplinato. Ricordo che, data l'insufficienza di spazio delle aule della 'Ca' grande', parlai agli studenti, come a Milano si è costretti a fare, dal palcoscenico del vecchio teatro Carcano, sul quale erano già montate, in vista della recita della sera, le colonne e gli archi costituenti lo scenario di 'Assassinio nella cattedrale' di T.S. Eliot. Meno coraggioso dell'arcivescovo Becket, io mi chiesi se, da un momento all'altro, gli ascoltatori non si sarebbero trasformati tutti quanti in 'cavalieri del re', non dico per uccidermi, ma per coprirmi di suoni irriverenti. Nulla di tutto questo. Il rispetto cordiale che gli studenti portavano al loro docente Pastori, che ad ogni buon conto era strategicamente presente e ben visibile in un intercolumnio, mi fece salvo e pienamente soddisfatto). [A. G.]

19. Come sempre breve, quasi ai limiti del laconico, e come sempre penetrante e incisivo, Juan Iglesias ha affidato ad un volumetto di poche pagine una serie di illuminanti osservazioni particolarmente destinate ad illustrare i cataloghi delle 'fonti' del diritto romano che si leggono in Pomp. D. 1.2.2.12, Gai 1.2 e Pap. D. 1.1.7 pr. (I. J., *Las fuentes del Derecho romano* [Madrid, Civitas, 1989] p. 90). « Creadoras » o non « creadoras »? Questo il problema delle « fuentes » romane. Problema che l'a. pacatamente discute in quattro capitoli, ove ancora una volta dimostra che al fondo del diritto romano vi è, unica e sola chiave per capirlo, l'« spirito ». (Sì, siamo con lui. Quando Arthur Schopenhauer si chiedeva « Geist, wer ist denn, der Bursche? », era, a dir poco, « malhumorado e insolente »). [A. G.]

20. La vasta trattazione dedicata da Jean-Marie Pailler allo scandalo dei Baccanali del 186 a.C. e, più in generale, alle varie e complesse questioni collegate con i culti bacchici a Roma e in Italia (P. J.-M., « Bacchanalia ». *La répression de 186 av. J.-C. à Rome et en Italie: vestiges, images, tradition* [Roma, École française, 1988] p. 868) costituisce un contributo altamente lodevole alla revisione di un tema assai noto, largamente trattato in dottrina, eppure ancora ricco di interrogativi che non tutti hanno avuto soddisfacente risposta. Una segnalazione del libro, alla quale in questa sede mi limito, serve solo a puntualizzare che l'opera (a mio avviso, almeno nella parte più strettamente giuridica, esauriente e accurato) merita di essere letta con attenzione sia dai giurisperiti che, credo, da tutti gli altri cultori di antichistica. Sia l'iscrizione di Tiriolo, sia e sopra tutto

il lungo racconto di Livio (39.8-19) sono tradotti e analizzati dall'a. con piena conoscenza della bibliografia relativa e con diverse acute osservazioni originali (le quali, forse, figurerebbero ancor meglio, se il testo fosse meno prolisso). Quanto ad Hispala Faccenia (« *scortum nobile* », cioè molto rinomato e quindi di larghi guadagni) e all'*adulescens* Ebuizio, cui ella prodigava i suoi particolari favori, io sarei meno meravigliato del P. di fronte al fatto che la prima (forse ormai di età non più giovanissima) abbia tanto largamente ricompensato economicamente, con tutto il proprio, il secondo. Su queste cose esiste una larghissima letteratura di tutti i tempi: letteratura che, purtroppo, non deforma, né ingigantisce affatto l'assai frequente realtà del francese 'gigolo' e dell'italiano 'pappone'. [A. G.]

21. Antonio dos Santos Justo ha pubblicato un grosso volume sulla *factio iuris* in diritto romano (D. S. J. A., *A « factio iuris » no direito romano* [« *Actio ficticia* »]. *Época clássica. 1: Etimologia, natureza, tipologia, factores determinantes e figuras afins: nos expedientes do pretor, no comércio jurídico e na jurisprudência* [Coimbra, Universitat, 1988] p. XXIII-635). Il lungo titolo di questo libro, abbastanza informato in ordine alla vasta letteratura relativa, dice già quasi tutto. Resta solo da precisare che il volume (cui farà seguito un altro volume dedicato all'analisi di istituti specifici) si divide in una parte generale (p. 1 ss.), che si dilunga particolarmente sui tipi di *factio* pretoria (p. 85 ss.), legislativa (p. 96 ss.), giurisprudenziale (p. 157 ss.), e in una seconda parte dedicata alle « figure affini »: analogia (p. 251 ss.), *actiones in factum* (p. 368 ss.), azioni in funzione di rappresentanza (p. 394 ss.), negozi apparenti (p. 437 ss.), negozi simulati (p. 470 ss.), presunzioni *iuris* (p. 508 ss.), « finzioni dogmatiche » (p. 543 ss.). Le « principali conclusioni » della trattazione (p. 600 ss.) sono piuttosto un sommario della stessa, utile certamente per ricapitolare quanto si è detto prima, ma non altrettanto fruttuoso per giungere ad una visione sintetica della *factio iuris* nella esperienza giuridica romana. [G. G.]

22. Limpida e ben nutrita della vasta letteratura relativa è la monografia dedicata da Frank Kolb agli aspetti politico-giuridici della tetrarchia diocleziana (K. F., *Diocletian und die Erste Tetrarchie. Improvisation oder Experiment in der Organisation monarchischer Herrschaft?* [Berlin-New York, de Gruyter, 1987] p. IX-205). Se non vado errato, la risposta al quesito che l'a. si pone sta nel punto interrogativo con cui si chiude il sottotitolo. [A. G.]

23. Dov'è essere, nei progetti iniziali, la continuazione del *Grundriss der römischen Geschichte mit Quellenkunde* scritto da H. Bengtson (3<sup>a</sup> ediz. 1982) per lo *Handbuch der Altertumswissenschaft* (III.5.1) in sostituzione di una prima parte del carissimo, ma ormai vecchio manuale del Niese. È diventata invece, per ragioni che non mi riescono chiare, un'opera a sé (III.6, anziché III.5.2), la quale comunque prende le mosse dal punto di arrivo della trattazione del Bengtson, il 284 d.C., e perviene nel suo racconto, come è giusto che sia per una adeguata storia di Roma, sino a Giustiniano I (527-565 d.C.), largamente utilizzando, unitamente alle altre fonti, quelle costituite dal CTh. e dal *Corpus iuris*, Novelle comprese (DEMANDT A., *Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis*

*Justinian: 284-565 n. Chr.* [München, Beck, 1989] p. XVIII-612). Forse non era necessario che l'a. sottolineasse con tanta insistenza, nelle pagine di prefazione (IX ss.), l'ingente mole del lavoro cui si è sottoposto: un lettore di buona fede, per quanto poco perspicace egli sia, non può non accorgersene e non restarne favorevolmente colpito. Alle parti dedicate alle fonti di cognizione (p. 1 ss.), alla narrazione e interpretazione dei fatti politico-sociali (p. 34 ss.) e alla « Deutung » del lungo periodo storico (p. 470 ss.) il Demandt, lavorando egregiamente di sintesi, ha aggiunto infatti una lunga parte (p. 211-469) relativa all'organizzazione ed alla vita interna dell'impero (« Die innären Verhältnisse »), che si divide nelle seguenti sezioni: lo stato (p. 211 ss.), la società (p. 272 ss.), l'economia (p. 322 ss.), l'istruzione (p. 352 ss.), le città (p. 374 ss.), la religione (p. 413 ss.). La sezione che manca in questa parte è, purtroppo (e sorprende non poco in un autore tanto diligente), quella relativa al diritto: il che, non tanto ci impedisce di conoscere la struttura della *familia* romana (per esempio, nella riduzione dei poteri del *pater*) o il regolamento del *dominium* o altri particolari (se vogliamo chiamarli così) di questo tipo, ma ci impedisce di renderci conto dell'amministrazione della giustizia civile, del sistema della repressione criminale, della efficacia delle costituzioni imperiali in ambo le *partes imperii* e via di questo passo. Il tutto a prescindere dal fatto che lo spazio dedicato alla codificazione di Giustiniano (p. 199 s.) è forse un po' esiguo (e che, in ogni caso, il Quinto Mucio riportato dai *Digesta* non era l'*Augur*, cos. 117 e qui definito « l'amico dei Gracchi », ma era il cos. 95 a.C., noto anche come *Pontifex*). [A. G.]

24. Con la precisione e la concisione che gli sono caratteristiche, Pasquale Voci ha scritto una serie di studi sulla legislazione tardo-imperiale, affrontando in particolare il problema della condizione delle terre pubbliche in tutti i suoi aspetti (V. P., *Nuovi studi sulla legislazione romana del Tardo Impero* [Padova, Cedam, 1989] p. XII-315). Il libro (che contiene anche due saggi in materia matrimoniale) merita una 'lettura' attenta e approfondita che non sarebbe possibile dare in questa sede. Qui lo segnalo per salutare con profondo rispetto il congedo di Voci dall'attività universitaria, dopo ben cinquantadue anni di insegnamento, che hanno onorato prima l'Università di Messina e poi, per molto maggior tempo, l'Ateneo di Padova. [A. G.]

25. Il *patrocinium* esercitato localmente (sulle amministrazioni cittadine, sull'erogazione della giustizia, sulle stesse autorità statali operanti sul posto) dalle grandi famiglie latifondiste fu, notoriamente, una delle non ultime cause della disgregazione progressiva dell'*Imperium Romanum*. A questo difficile tema, con particolare riguardo all'impero di Occidente, ha dedicato la sua attenzione Jens-Uwe Krause, traendone il risultato di una monografia densa, accurata e interessante, che rettamente collega il fenomeno della 'potenza' locale all'istituto giuridico del *patronatus* (K. J.-U., *Spätantike Patronatsformen im Western des Römischen Reiches* [München, Beck, 1987, n. 38 di « Vestigia »] p. VII-357). Accanto alle fonti non giuridiche (tra le quali predomina Salviano) le fonti giuridiche sono utilizzate dall'a. con competenza e sagacia. L'opera si raccomanda, pertanto,

come molto utile allo studio del periodo postclassico del diritto romano. [F. F.].

26. Marta Sordi non è soltanto una validissima storiografa dell'antico, ma è anche una invidiabile suscitatrice di interessi di allievi e colleghi intorno a temi acutamente individuati, che danno poi luogo a raccolte di contributi degne di grande apprezzamento. Particolarmente lodevole è il volume XIII dei « Contributi dell'Istituto di storia antica », in cui confluiscono, 'introdotti' dalla Sordi (p. VII s.), ben diciannove scritti, tutti dedicati, dalle più diverse angolazioni, al problema dei confini (del mondo, degli stati, della proprietà privata) nell'antichità greco-romana (AA. VV., *Il confine nel mondo classico*, a cura di M. S. [Milano, Vita e Pensiero, 1987] p. IX-308). Per lo studioso del diritto romano la consultazione del libro è preziosa sin dal primo articolo, a causa delle note linguistiche dedicate al concetto di confine da C. Milani (p. 3 ss.), ma sopra tutto a causa della serie di studi da p. 155 alla fine: serie in cui vanno segnalati (ma non sono i soli meritevoli di lettura) un articolo di A. Mastrocinque sui limiti degli isolati urbani e le origini della repubblica (p. 155 ss.) e le pagine (200 ss.) dedicate da M. Sordi a Silla e al *ius pomerii proferendi* a lui attribuito nell'82 a. C. dalla *lex Valeria de Sulla dictatore* (pagine, queste, che in realtà toccano tutto il problema del pomerio e della sua estensione, o estensibilità, sino alla *lex de imperio Vespasiani*). Dato che, dopo tante sentitissime lodi prodigate al libro, un'osservazione critica non guasta, mi sia permesso di manifestare la mia perplessità in ordine alla tesi sostenuta dal Mastrocinque, il quale, argomentando dalla notizia che Bruto ripristinò i *Compitalia*, cioè i riti da celebrarsi ai crocicchi di una città pianificata secondo reticolati più o meno ortogonali, tende a negare che la repubblica romana sia nata « isolatamente nell'Italia antica grazie alle decisioni dei capi della rivolta contro il re, come riteneva il Mommsen e la sua scuola », e fa appello all'« ideologia della città », concludendo che fu « lo spirito di geometria che contribuì ad ispirare coloro che dettero a Roma il primo assetto repubblicano ». Dato e non concesso che la visione delle origini della *respublica* sia da attribuire esclusivamente al Mommsen ed alla sua scuola, a me pare, in tutta franchezza, che, almeno in questo caso, all'« esprit de géométrie » dell'autore sia da preferire (come chiamarlo?) l'« esprit de finesse » della teoria da lui combattuta. [A. G.].

27. Avevo da pochissimi giorni dato il « si stampi » ad un mio scriverello su Gaio (v. *Labeo* 35 [1988] 341 ss.), e da ancor meno giorni avevo licenziato le bozze di una nuova edizione del *Breviarium iuris Romani* dell'Arangio-Ruiz e mio, in cui compare una breve prefazione sull'autore delle *institutiones*, quando mi è giunto per posta, che cosa? Ma è ovvio: un nuovo libro su quel benedettissimo giurista, del quale in vita non si è accorto nessuno, ma dopo morto si sono occupati e si occupano da secoli schiere infinite di studiosi. Il libro stavolta è di Obrad Stanojevic, che riprende in lingua francese, generosamente ospitato dagli « Studia Amstelodamensia » (n. 18), i temi di una sua monografia in serbo-croato del 1976 (S. O., « *Gaius noster* ». *Plaidoyer pour Gaius* [Amsterdam, Gieben, 1989, lito] p. VII-184). Ebbene, pur se l'opera non sempre convince (il che è destino finanche della Bibbia), essa certamente è, a mio avviso, tra le più gustose e sim-

patiche che si possano leggere; primo, perché è scritta in stile festevole e chiaro; secondo, perché prende apertamente le difese (come appare sin dal titolo) del 'povero untorello' di Gaio contro tutte le accuse petulanti e micragnose che gli sono state mosse sinoggi. Forse le troppo poche pagine del libro (che potranno essere seguite da altri e più approfonditi studi) non giungono al punto di dimostrare pienamente, almeno per esplicito, che il nostro «*était un homme de science, un visionnaire aux idées audacieuses, un innovateur hors de pair dans la jurisprudence romaine*» (p. 2), ma riescono di certo a dimostrare che Giustiniano e Triboniano, parlando di «*Gaius noster*», mostravano il dovuto rispetto nei riguardi di un dignitoso giurista (anche se non giureconsulto), che tanto aveva contribuito, col suo insegnamento e con i suoi scritti, alla diffusione della cultura giuridica romana. D'accordo, d'accordo, d'accordo, insomma: anche se un po' perplessi mi lascia l'ipotesi (di cui segnalo comunque la novità) secondo cui Gaio era addirittura un personaggio di animo gentile e tendente al buon umore, che era sposato ed era in ottimi rapporti con la moglie (p. 110s.). Certo, il giurista si dimostra molto poco convinto della *tutela mulierum*, ma tanto può darsi che ciò dipenda (così sostiene l'a.) dall'amore che egli nutre per la moglie, quanto può darsi che egli (se ed in quanto sposato) si esprima come si esprime per timore di una moglie bisbetica (e facile ad usare nei suoi confronti, chi sa, la *caia*, cioè il materello). Quanto all'idea che Gaio fosse un tipo gioviale, sarà pur vero che «*le nomen est aussì omen*» e che esso «*influence qui le porte, un peu à la manière d'une suggestion permanente*», tuttavia alquanto ardita mi sembra dedurre il significato di «*lieto, allegro, sorridente, spensierato*» dall'italiano «*gaio*» (di cui è antenato il provenzale «*gai*», discendente a sua volta dal gotico «*gàheis*») e non dal latino «*caius*» o «*gaius*», che non mi risulta abbia questo senso. Si tratta forse solo di una «*analogie sémantique*» pari a quella che, secondo l'a. (p. 3), intercorre tra il nome di Gaio e il suo proprio nome di Obrad in serbo-croato? Il meno che possa fare, nella mia profonda ignoranza di semantiche, è di astenermi dal pronunciare qualsiasi giudizio in proposito, anche perché non dimenticherò mai il caso di quell'etimologista provetto, cui siamo debitori della dimostrazione che violino deriva da Nabuccodonosor. [A. G.]

28. Lo «*Studienbuch*» di Max Kaser continua a collezionare edizioni. Quest'anno è uscita, rivista e ulteriormente migliorata, la quindicesima (K. M., *Römisches Privatrecht. Ein Studienbuch*<sup>15</sup> [München, Beck, 1989] p. XII-434). L'opera è tra le più felici che si conoscano: non solo per la esattezza minuziosa delle nozioni che espone, ma anche per la chiarezza estrema del discorso. Tutto è perfettibile, anche questo manuale; ma davvero non saprei dire in che cosa esso possa essere ulteriormente migliorato. Ce lo potrà mostrare solo l'illustre e venerato Autore, nelle molte altre edizioni che egli, come tutti ci auguriamo, curerà in avvenire. [V. G.]

29. Ma sí, mi si conceda di dire un paio di sentite parole, tra tante segnalazioni di opere giurromanistiche, a proposito di un libro che non è di diritto romano in senso tecnico, ma che va letto e meditato lo stesso, perché riguarda gli



ultimi anni di vita e di operosità, dal 1974 al 1980, di uno dei piú luminosi maestri che abbiano avuto l'Università di Napoli prima, quella di Roma poi: Alfredo de Marsico, nato nel 1888 in quel di Salerno e morto quasi centenario a Napoli nel 1985, dopo aver difeso la sua ultima causa in Assise nel 1982. Si tratta di una serie di lettere che, alla maniera di Cicerone, il de Marsico inviò 'ad familiares' durante sette anni, dai posti piú diversi d'Italia, ove lo richiamava il suo impegno di avvocato penale di grandissimo grido (D. M. A., 'Il sole tramonta sul tavolo di questa Corte di Assise', a cura di M. A. STECCHI DE BELLIS [Napoli, Schienna, 1989] p. 347). Affascinato, come moltissimi altri miei compagni studenti, dalle stupende lezioni di diritto criminale che egli ci impartì a Napoli intorno al 1933-34; avvinto e ammirato, io allievo del fermo socialista Solazzi, per il rigore con cui egli, che pur era nazionalista e fascista di spicco, si asteneva in aula da ogni ben che minima allusione politica e si intratteneva cordialmente e rispettosamente, al di fuori, con colleghi e liberi docenti di notorio antifascismo; spinto non poche volte, negli anni appresso, a recarmi nelle aule giudiziarie per ascoltare, in famosi processi, le sue luminose arringhe, che erano, diversamente da quelle ciceroniane, tutte di stile attico, prive di roboanti invocazioni dei 'di immortales' e dense di analisi giuridiche, psicologiche, medico-legali, nonché di richiami di varia e buona letteratura; portato temerariamente, in una certa occasione, ad occuparmi, come avvocato, di una grave questione penale e ad ottenere da lui, mio avversario in quella causa, la benevolenza di non esserne stritolato con la ficcante ironia (mai, peraltro, sarcastica) di cui era capace: per tutte queste ragioni io ho letto il libro, lo confesso, con commozione. Anche perché ho ritrovato in queste pagine il vecchio maestro onestamente convinto di certe sue idee, ma liberalmente tollerante nei confronti delle idee altrui: l'uomo, del resto, che venne condannato a morte perché, facendo parte come ministro della giustizia del 'gran consiglio del fascismo', fu firmatario e co-redattore, il 25 luglio 1943, di quel ben noto 'ordine del giorno', che suonò finalmente di sfiducia al dittatore e che costrinse questi a presentare le dimissioni al re (il quale, sia detto per la storia, essendo ben lieto di liberarsi dell'uomo di cui aveva avallato l'azione per venti anni, ma di cui la stella non brillava piú, gli strinse la mano all'uscita e lo fece subito dopo arrestare, con aristocratica signorilità, nella sua stessa villa, da una pattuglia di carabinieri). Questo piccolo libro, concludo, non parla esplicitamente di *provocatio ad populum*, di *quaestiones perpetuae* e di *oratores*, ma tra le righe, implicitamente, parla a tutti noi, e come, della missione, in tutti i tempi, del *sacerdos iuris*. [A. G.]

30. A ricordo di Luigi De Sarlo, che ha insegnato per quarant'anni materie romanistiche a Pisa, i suoi colleghi e i suoi ex-allievi (alcuni dei quali oggi docenti sia a Pisa che altrove) hanno pubblicato un grosso volume di saggi, tra cui ovviamente non mancano (e sono citati nello Schedario di questa rivista) quelli relativi a temi di diritto romano (AA. VV., *Studi per Luigi De Sarlo*, n. 106 delle Pubbl. Fac. Giurispr. Univ. Pisa [Milano, Giuffrè, 1989] p. VIII-707). Oltre e piú che una prova di stima, il volume è una prova di affetto verso uno studioso

e un docente che tutti ricordiamo per la vastità della sua cultura, per la cordialità del suo tratto e per la fermezza delle sue idee sociali e politiche: fermezza che era pari alla discrezione con cui professava quelle idee e alla tolleranza di cui dava prova nei confronti di altri orientamenti non so se più fondati, ma certo meno aguzzi ed anche meno scomodi dei suoi. In cambio di qualche altro libro o articolo con cui avrebbe potuto facilmente arricchire la sua bibliografia, Luigi De Sarlo ha nobilmente preferito concentrare le sue forze nella formazione di uomini preparati, maturi e liberamente pensanti. Fa piacere constatare, leggendo questa raccolta a lui dedicata, che in cambio ne ha ricevuto, cosa purtroppo non del tutto frequente, il bene prezioso della gratitudine. [A. G.].

31. A brevissima distanza dal primo è uscito il quarto volume della *Storia di Roma* progettata da Arnaldo Momigliano ed Aldo Schiavone: quello, forse, più difficile a mettersi insieme perché relativo alle istituzioni sociali ed ai modi di vita dei Romani in tutti i secoli della loro storia sino alla caduta dell'impero di Occidente (*Storia di Roma*, dir. da A. SCHIAVONE, IV: *Caratteri e morfologie* [Torino, Einaudi, 1989] p. XXXVIII-966). Prima di ogni altra cosa è doveroso, e più ancora è gradito, dire senza mezzi termini che si tratta, almeno per quel che son capace di giudicare, di un'opera nel suo complesso eccellente, ricca di contributi interessanti e ottimamente scritti, stampata e illustrata con cura ed eleganza, insomma meritevole di attenta e profittevole lettura da parte di una schiera, la più vasta possibile, di uomini di cultura sia specifica che generale. Per quanto mi riguarda, confesso di averla scorsa (e forse anche capita) tutta d'un fiato: sempre che si intenda il «fiato» nel senso di una buona settimana in cui non ho fatto altro che sfogliarla ed appuntarla. I dubbi che in me (cfr. *Labeo* 35 [1989] 121 ss.) aveva sollevati il livello non adeguato di alcuni contributi inseriti nel primo volume non sono riapparsi (salvo che per un punto specifico e a me molto caro, di cui parlerò, se pur parlerò, a indignazione bollita, in altra occasione) di fronte a questo quarto volume: volume in cui rilevo con piacere, oltre tutto, che è stato adottato il parere da me espresso (anche se non lo si sarà certo fatto a séguito e per effetto di esso) di evitare la indicazione di Arnaldo Momigliano, ormai purtroppo defunto da oltre due anni, come «condirettore» in titolo di una raccolta che egli ha soltanto contribuito a progettare e che lo Schiavone (anche questo lo rilevo con piacere) ha coordinato e diretto con l'ausilio prezioso, per ciò che concerne il quarto volume, di Emilio Gabba. Bene, molto bene, benissimo. Sempre che, a prescindere dal punto su cui mi esprimerò (forse) in altra occasione, mi siano consentite, a conforto di quanto ho scritto nel mio primo tagliacarte, dove rapidissime notazioni: primo, che la originalità e l'individualismo dei saggi accolti in questo volume non hanno permesso neanche qui (e non potevano permettere) al quadro di essere completo (non hanno permesso, ad esempio, di elencare e descrivere i sacerdoti); secondo, che la estromissione dal quadro delle vicende successive alla caduta dell'impero d'Occidente (e la giustificazione che di ciò è stata tentata, nella prefazione al primo volume, sulla base della pretesa necessità di una visione «orizzontale», e non più verticale, di quelle vicende) trova

la sua smentita proprio nelle veloci pagine (879 ss.) qui dedicate (non al diritto, si badi, ma) al « pensiero giuridico »: pagine che, ad onta di ogni virtuosismo argomentativo, non possono prescindere (per parlarne, non importa se bene o se male) dal così detto *Corpus iuris civilis* di Giustiniano, quindi, diciamo pure, da quella 'grande orizzontale' della storia romana che è stata, con licenza parlando, Bisanzio. [A. G.].

32. L'*Index operum ad ius Romanum pertinentium*, curato da Manlio Sargenti, con la collaborazione di G. Luraschi, M. P. Piazza e Fl. Barberis, non si è fermato alla prima serie, relativa alle opere apparse tra il 1960 e il 1970 e pubblicata in tre volumi nel 1978. Eccone, fresco di stampa (e, voglio aggiungere, di bella stampa), il primo volume di una seconda serie, anche essa in tre volumi, dedicata agli anni dal 1971 al 1980 (Milano, Cisalpino-Goliardica, 1989, p. LXVII-626), che conferma in tutta chiarezza la competenza e l'accuratezza del Sargenti e degli altri membri dell'Istituto di diritto romano della gloriosa università ticinese. L'opera, come tante altre che si pubblicano in Italia da qualche decennio a questa parte, ha usufruito del contributo finanziario del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ma, a differenza di varie tra queste tante altre (alle quali vanno aggiunte le ricerche, non poche, finanziate 'a pioggia' dal Ministero competente), dimostra di meritare pienamente il supporto economico (temo, limitato) che le è stato concesso. Amara allusione, quella che ho colto l'occasione di fare, la quale (premesso che *Labeo*, per mia decisione, non ha mai chiesto e ottenuto contribuzioni del genere) si basa non solo e non tanto su argomenti che mi sento in grado di sostenere in contraddittorio con chiunque, ma si basa anche e sopra tutto sulla confessione che del prodigo sperpero al minuto dei pochi fondi per la ricerca praticato in Italia io sono, purtroppo, pienamente corresponsabile, avendo fatto parte per breve tempo delle commissioni erogatrici ed essendomi, in coscienza, troppo fiaccamente opposto, salvo (e non sempre) che con il voto contrario, a numerosi 'progetti' di ricerche improbabili o addirittura fasulle: ricerche che spesso si sono insabbiate miseramente, senza lasciare più traccia di sé, e che altre volte (peggio, molto peggio) hanno approdato, anche se poco di frequente nelle nostre materie, a libri, opuscoli o articoli, di cui si può ripetere ciò che disse, non senza spirito, Maria Antonietta, scrivendo nel 1792 di certi personaggi al suo corrispondente Mercy-Argentau (cfr. H. GUILLEMIN, *Robespierre politique et mystique* [1987], tr. it. 96), e cioè che « il migliore non vale niente ». [A. G.].